

STATUTO  
ASSOCIAZIONE "TERIA' ETS"



TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 c.c. e del D.Lgs. 117/2017, l'associazione Ente del Terzo Settore "TERIA' ETS", che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento allo scopo indicato nel successivo art. 4 del presente statuto, operando senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati/e.

Art. 2

L'associazione ha sede in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, 8 – scala E int. 20 - 00195 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto.

Art. 3

L'associazione ha durata fino al 31/12/2060, alla scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo, oggetto ed aderenti all'associazione.

Art. 4

L'associazione, apolitica e aconfessionale, è fondata sul rispetto delle etnie, religioni, differenze di genere, lingue e culture. Essa non ha scopo di lucro e, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende promuovere i diritti delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, in particolare di quelle africane, impegnandosi a favore della tutela dell'ambiente naturale, della salvaguardia delle tradizioni locali e promuovendo lo sviluppo di un'impresoria equa e solidale. L'associazione svolge attività di interesse generale aventi i seguenti oggetti così come individuati dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

A tal fine, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione sulla cultura e sulle tradizioni degli

abitanti dei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, africani, sulla tutela dei loro diritti e sulle loro condizioni lavorative e socio-sanitarie, con particolare attenzione alle popolazioni rurali e alla sostenibilità dei loro territori e inoltre alla salvaguardia dei saperi e alle pratiche legate alle attività artigianali tradizionali. Tali attività verranno svolte e promosse anche con l'organizzazione di incontri sia informativi che formativi, dibattiti, eventi, manifestazioni.

- Elaborazione e realizzazione di progetti e programmi operativi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, sia propri che in collaborazione con altri Enti, Società e organismi pubblici o privati, governativi e non governativi, italiani o stranieri, a favore dei Paesi in via di sviluppo e africani in particolare, volti alla tutela dell'ambiente, al diritto all'educazione, alla formazione e al *capacity building*, alla salvaguardia dei saperi e alle pratiche legate alle attività artigianali tradizionali, allo sviluppo dell'auto-imprenditorialità, al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e, in genere, alla tutela dei diritti, umani e politici.
- attività di sensibilizzazione, promozione, educazione e informazione a favore delle filiere del commercio equo e solidale, così come definito nel D.Lgs 117/2017, nei paesi in via di sviluppo e africani in particolare, nonché attività commerciali secondo i dettami del commercio equo e solidale come sopra indicato.

Il presente Ente del Terzo settore potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel pieno rispetto di quanto in proposito previsto per legge.

La presente associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura e uguaglianza di diritti di tutti gli associati/e, elettività e gratuità delle cariche associative nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con altri enti del terzo settore, e con gli enti pubblici e privati operanti per le medesime finalità.

#### Art. 5

Possono essere soci/e dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici di ogni genere, sia italiani che stranieri che, interessate/i alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, si riconoscono nello statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono soci dell'associazione i fondatori e coloro che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio/a dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e i suoi eventuali regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione.

Entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

I soci/e cessano di appartenere all'associazione:

- per scioglimento dell'associazione o organismo rappresentato, nonché per trasformazione in soggetto avente caratteristiche e finalità differenti e/o non coerenti con quanto previsto dal presente statuto: la decadenza e/o esclusione del socio viene rilevata e deliberata dall'Assemblea dei soci;
- per dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- per persistente violazione degli obblighi statutari, rilevata dall'Assemblea dei soci che decreta l'esclusione del socio/a con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati/e che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci/e hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea;
- di conoscere ed approvare i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
- di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta presentata al/la Presidente e successivi accordi sulla tempistica di consultazione;
- di elettorato passivo ed attivo all'interno dell'associazione;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, così come previsto dal successivo art. 7 del presente statuto;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci/e sono obbligati:

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell'associazione;
- a corrispondere puntualmente la quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, e non rivalutabile. L'attività degli associati/e è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci/e. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati/e.

### TITOLO III

#### Organi sociali

##### Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci/socie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente (e il/la Vice Presidente se nominato/a);
- l'organo di controllo, se nominato.

Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Salvo l'organo di controllo, tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

#### Art. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati/e e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati/e. I soci persone giuridiche in sede di Assemblea saranno presenti attraverso un loro rappresentante.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, trascorsi almeno tre mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo;
- c) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- d) eleggere e revocare il/la Presidente e decidere l'eventuale elezione di un/a Vice Presidente dell'associazione e provvedere alla stessa;
- e) decidere la nomina di un organo di controllo e provvedere alla stessa, nonché alla sua eventuale revoca, ai sensi del successivo art. 14;
- f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- i) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o in merito ad altri argomenti di sua competenza per previsione di legge.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto e atto costitutivo dell'associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione stessa.
- L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal/la Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci/e. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal/la Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso/a a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera inviata con posta prioritaria o raccomandata a/r, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Solo per i casi di effettiva e documentabile urgenza la convocazione può essere fatta sette giorni prima della data della riunione.

#### Art. 8

Le assemblee sono presiedute dal/la Presidente (o dal/la vice-Presidente se nominato) o, in loro assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario/a sono svolte da persona nominata dal Presidente. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario/a, e firmati dal/la Presidente e dal segretario/a stesso.

#### Art. 9

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà

più uno dei soci/e, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei/delle partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci/e sia dissenzienti che assenti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati laddove il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati laddove il numero di associati non sia inferiore a cinquecento.

I soci possono partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il loro voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di sette, sono rieleggibili. Il/la Presidente (e il/la Vice - Presidente se nominato/a) dell'associazione fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- b) elaborare il bilancio consuntivo annuale;
- c) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza dei soci/e ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- d) elaborare eventuali regolamenti interni;
- e) fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- f) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- g) deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente o alla stipula di contratti d'opera con soci e terzi;
- h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei/delle componenti dello stesso.

La riunione è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal

Vicepresidente se nominato o in assenza di quest'ultimo da altro/acomponente del Consiglio più anziano/a per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario/a sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario/a.

#### Art. 13 – Presidente (e Vice Presidente)

Il/la Presidente e l'eventuale Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci/e, sottoscrive tutti gli atti dell'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il/la Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente, laddove sia stato nominato un Vice Presidente, sarà quest'ultimo a svolgere le sue funzioni in pieno e al Vice-Presidente sarà attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi.

#### Art. 14 – Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30 del nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo è composto da uno o tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, che, in caso di composizione collegiale, nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 112/2017.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell'associazione, con funzioni consultive.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

#### Art. 15 – Revisore legale

L'Assemblea dei Soci dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 .

#### Art. 16 – Direttore/ricce Generale o Coordinatrice/ore generale

Ove ritenuto opportuno o necessario, il Consiglio Direttivo incarica un/una Coordinatore/ricce /Direttore/ricce Generale dell'associazione, che si occupa di sovrintendere, dirigere e coordinare l'attività dell'associazione e di eseguire sul piano operativo le delibere del Consiglio Direttivo. Il/la Direttore/ricce è selezionato/a dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra coloro che abbiano una esperienza documentata per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento dell'associazione.

Il/la Direttore/ice/Coordinatore/ice Generale:

- a) cura la gestione dell'associazione;
- b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell'Associazione;
- d) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### TITOLO IV

Risorse economiche – Esercizio sociale

##### Art. 17 - Risorse economiche – Esercizio sociale

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. da eventuali proventi derivanti da attività associative, iniziative promozionali volte al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative);
3. da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni e legati, che soci/e, non soci/e, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
7. proventi derivanti dalle cessioni di beni ed erogazioni di servizi agli associati/e e a terzi, nei limiti consentiti dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'assemblea dei soci/e disponga di non destinare all'attivo sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio/a ha diritto di visionare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i/le singoli/e associati/e non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, tra i propri associati/e durante la vita dell'associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### TITOLO V

Scioglimento e disposizione finale



Art. 18 - Scioglimento e disposizione finale

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo compirà tutti gli atti necessari per la destinazione del saldo patrimoniale eventualmente residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghi che siano individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Per i primi tre anni i componenti del Consiglio Direttivo, il/la Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.

Alexia Bonacci

Ibrahim Kome

Aloussa Coulibaly

|  |
|--|
| AGENZIA<br>DELLE<br>ENTRATE<br>DIREZIONE<br>PROVINCIALE I<br>DI ROMA<br>Ufficio<br>Territoriale di<br>Roma 3<br>Sottobagni |
| N. 6890  |
| Serie 3  |
| Data 28/12/2018  |
| REGISTRATO<br>CON EURO<br>200,00   |
| IL DIRIGENTE   |